



Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen
Association des établissements cantonaux d'assurance incendie
Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio

REGOLAMENTO ANTINCENDIO

Procedura di riconoscimento

© Copyright 2010 Berne by VKF / AEAI / AICAA

Note:

Nel Regolamento le disposizioni della Norma di protezione antincendio sono evidenziate in grigio.

La versione aggiornata del presente Regolamento antincendio è disponibile nel sito Internet
<http://www.praever.ch>

Ottenibile presso
Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio
Bundesgasse 20
Postfach
CH - 3001 Berna
Tel 031 320 22 22
Fax 031 320 22 99
E-mail mail@vkf.ch
Internet www.vkf.ch

Indice

1	Campo di applicazione	4
2	Generalità	4
2.1	Definizioni	4
2.2	Immissione in commercio (vedi appendice)	4
2.3	Utilizzazione	4
3	Riconoscimento di prodotti antincendio	5
3.1	Presupposti (vedi appendice)	5
3.2	Procedura	5
3.3	Gestione della qualità	5
3.4	Attestato di riconoscimento	5
3.5	Marchio di riconoscimento	5
4	Riconoscimento di ditte specializzate nella protezione antincendio	5
4.1	Generalità (vedi appendice)	5
4.2	Presupposti	6
4.2.1	Organizzazione	6
4.2.2	Specialisti (vedi appendice)	6
4.2.3	Impianti di riferimento (vedi appendice)	6
4.2.4	Gestione della qualità	6
4.3	Procedura (vedi appendice)	7
4.4	Attestato di riconoscimento	7
5	Pubblicazione di riconoscimenti	7
6	Revoca di riconoscimenti	7
7	Riservatezza	8
8	Pubblicità	8
9	Tasse	8
10	Rimedi legali	8
11	Entrata in vigore	8
	Appendice	9

1 Campo di applicazione

Il presente Regolamento antincendio disciplina la procedura per il riconoscimento di prodotti antincendio e di ditte specializzate nella protezione antincendio.

2 Generalità

2.1 Definizioni

- 1 **Riconoscimento AICAA:** atto sovrano delle autorità di protezione antincendio concernente la valutazione e il riconoscimento di prodotti antincendio e di ditte specializzate nella protezione antincendio per quanto riguarda la loro applicabilità e idoneità secondo le prescrizioni svizzere di protezione antincendio AICAA (prescrizioni antincendio).
- 2 **Accreditamento:** attestazione della capacità di un organismo di valutazione della conformità di esaminare, controllare o certificare secondo requisiti riconosciuti.
- 3 **Notificazione:** attestazione della capacità di un organismo di valutazione della conformità di esaminare, controllare, certificare o omologare secondo requisiti riconosciuti a livello europeo.
- 4 **Attestazione di conformità:** attestazione, nella quale un organismo notificato di valutazione della conformità conferma per iscritto che un prodotto corrisponde a una determinata norma europea armonizzata e può essere immesso in commercio.
- 5 **Certificato:** attestazione che viene rilasciata secondo le regole di un sistema di certificazione con lo scopo di creare la fiducia necessaria in merito alla conformità di un prodotto chiaramente descritto con una determinata norma o un determinato documento normativo.
- 6 **Omologazione tecnica europea:** attestazione nella quale un organismo notificato di valutazione della conformità conferma per iscritto che un prodotto per il quale non esiste alcuna norma europea armonizzata, o che diverge sostanzialmente da una norma armonizzata, può essere immesso in commercio.

2.2 Immissione in commercio (vedi appendice)

La Confederazione è competente per l'immissione in commercio di prodotti da costruzione così come per la notificazione di organismi di valutazione della conformità.

2.3 Utilizzazione

- 1 L'autorità di protezione antincendio decide in merito all'impiego di prodotti antincendio e all'ammissione di ditte specializzate nel campo della protezione antincendio.
- 2 L'idoneità si basa sul Registro svizzero della protezione antincendio AICAA, sui certificati d'esame e sulle certificazioni di uffici di collaudo e di certificazione accreditati o sui certificati di conformità.
- 3 L'AICAA esegue su mandato delle autorità di protezione antincendio la procedura di riconoscimento per i prodotti di protezione antincendio e le ditte specializzate.

3 Riconoscimento di prodotti antincendio

3.1 Presupposti (vedi appendice)

- 1 I prodotti per i quali esistono norme europee armonizzate vengono riconosciuti sulla base di attestazioni di conformità, certificati di organismi di valutazione della conformità accreditati e notificati.
- 2 Se per i prodotti non esistono norme europee armonizzate, o se i prodotti sono in circolazione solo sul mercato svizzero, per il loro riconoscimento è sufficiente un rapporto di prova o una perizia di un organismo riconosciuto dall'AICAA.
- 3 Le disposizioni di prova riconosciute per i singoli gruppi di prodotti vengono pubblicate dall'AICAA in un elenco costantemente aggiornato.

3.2 Procedura

- 1 Il richiedente inoltra all'AICAA una domanda di riconoscimento, unitamente a una attestazione di conformità, un certificato, un rapporto di prova o una perizia di un organismo riconosciuto. L'AICAA può richiedere una documentazione tecnica supplementare.
- 2 Prima di rilasciare un riconoscimento, l'AICAA esegue una procedura di consultazione presso le autorità di protezione antincendio.

3.3 Gestione della qualità

- 1 Il richiedente deve assicurare attraverso provvedimenti adeguati che il suo prodotto adempie in qualsiasi momento ai requisiti tecnico-antincendio rilevanti. La risoluzione di eventuali contestazioni deve essere completamente documentata e su richiesta messa a disposizione dell'AICAA.
- 2 Le modifiche al prodotto nonché le modifiche alla designazione del prodotto o della ditta devono essere notificate per iscritto all'AICAA entro il termine di un mese. Quest'ultima decide in merito alle misure da adottare.

3.4 Attestato di riconoscimento

- 1 Se tutti i requisiti sono adempiti, al richiedente viene rilasciato un riconoscimento emesso al nome del suo prodotto, nel quale è stabilito l'ambito di utilizzazione.
- 2 La durata di validità del riconoscimento è limitata a 5 anni al massimo.
- 3 Per i prolungamenti fanno stato gli stessi presupposti come alla cifra 3.1.

3.5 Marchio di riconoscimento

- 1 Il marchio di riconoscimento dell'AICAA attesta che un prodotto riconosciuto soddisfa i requisiti tecnico-antincendio e può essere utilizzato. Può essere apposto solo ai prodotti che dispongono di un riconoscimento.
- 2 L'AICAA stabilisce per quali prodotti antincendio riconosciuti è richiesta l'apposizione di un'indicazione duratura con un marchio di riconoscimento.

4 Riconoscimento di ditte specializzate nella protezione antincendio

4.1 Generalità (vedi appendice)

- 1 Installazioni e impianti tecnici richiesti nelle prescrizioni antincendio o ordinati a titolo compensativo dall'autorità di protezione antincendio devono per principio essere piani-

ficati, eseguiti e mantenuti ad opera di ditte specializzate. Le prescrizioni antincendio stabiliscono se questi lavori possono essere eseguiti solo da parte di ditte che dispongono di un riconoscimento valido dell'AICAA. In merito al riconoscimento di impianti e dispositivi tecnici installati a titolo facoltativo decide l'autorità di protezione antincendio.

2 Il riconoscimento di ditte specializzate per la pianificazione contempla la pianificazione del progetto e dell'esecuzione così come la direzione tecnica dei lavori.

3 Il riconoscimento di ditte specializzate per l'installazione contempla la pianificazione del progetto e dell'esecuzione, l'installazione e la manutenzione.

4 Le disposizioni di riconoscimento valevoli per le singole ditte specializzate sono pubblicate dall'AICAA in un elenco costantemente aggiornato.

4.2 Presupposti

4.2.1 Organizzazione

1 Le ditte specializzate riconosciute devono disporre di sufficienti mezzi personali, materiali e finanziari, per poter assumere la responsabilità quale progettista/installatore.

2 Le ditte riconosciute specializzate per l'installazione devono inoltre essere dotate di un'organizzazione di manutenzione efficiente e affidabile con la rispettiva struttura e i pezzi di ricambio. Essi devono eseguire regolarmente i lavori di manutenzione prescritti e essere in grado di eliminare i guasti agli impianti entro 24 ore.

4.2.2 Specialisti (vedi appendice)

1 I presupposti, la formazione e l'esame per l'ottenimento di un certificato per il personale specializzato, nonché il perfezionamento, devono basarsi sulle vigenti prescrizioni antincendio.

2 Le ditte specializzate riconosciute devono essere in grado di provare che per ogni sede (sede principale, filiale, succursale ecc.) dispongono di collaboratori dotati di un certificato AICAA valido quali specialisti nel rispettivo specifico campo.

4.2.3 Impianti di riferimento (vedi appendice)

1 La premessa per il riconoscimento di una nuova ditta specializzata per la pianificazione / l'installazione di dispositivi tecnici antincendio è costituita dalla precedente progettazione / installazione di impianti di riferimento.

2 Il numero, i requisiti e le dimensioni degli impianti di riferimento vengono pubblicati in un elenco costantemente aggiornato. La decisione in merito all'idoneità quale impianto modello spetta all'AICAA.

3 La progettazione / installazione di un impianto di riferimento premette la precedente autorizzazione dell'autorità di protezione antincendio.

4 La pianificazione di un impianto di riferimento viene valutata dall'AICAA unitamente all'autorità di protezione antincendio.

5 L'impianto di riferimento viene collaudato dall'autorità di protezione antincendio in presenza dell'AICAA.

4.2.4 Gestione della qualità

1 La ditta specializzata deve gestire un sistema riconosciuto di gestione della qualità (QM-System, ad es. ISO 9001), che sia adeguato al genere, all'importanza e alle dimensioni degli impianti e delle attrezzature. Vanno in particolare assicurati l'osservanza delle prescrizioni antincendio e il perfezionamento del personale.

2 Con il sistema QM la ditta specializzata si impegna in particolare a:

- a osservare le prescrizioni antincendio dell'AICAA;
- b assicurare il perfezionamento del personale;
- c notificare per iscritto all'AICAA entro il termine di un mese tutte le modifiche rilevanti ai fini del riconoscimento della ditta;
- d informare tempestivamente l'AICAA in caso di cessazione dell'attività in merito al previsto proseguimento dei lavori di manutenzione dei dispositivi tecnici antincendio installati.

3 L'operato della ditta specializzata viene costantemente giudicato e valutato da parte dell'autorità di protezione antincendio o dei rispettivi organismi incaricati (p. es. valutazione del progetto, collaudo, controllo). L'esito costituisce la base sostanziale per il mantenimento e il prolungamento del riconoscimento.

4.3 Procedura (vedi appendice)

1 La ditta specializzata inoltra all'AICAA una domanda di riconoscimento. Con la domanda devono essere fornite le prove che i presupposti giusta la cifra 4.2 sono adempiti.

2 Prima di rilasciare un riconoscimento, l'AICAA esegue una procedura di consultazione presso le autorità di protezione antincendio.

4.4 Attestato di riconoscimento

1 Se tutte le condizioni sono adempite, al richiedente viene rilasciato un riconoscimento intestato al nome della sua ditta.

2 La durata di validità del riconoscimento è limitata al massimo a 5 anni. I nuovi riconoscimenti vengono rilasciati per al massimo 2 anni.

3 Per il mantenimento del riconoscimento, le ditte specializzate devono inoltrare spontaneamente all'AICAA ogni anno (il più tardi entro il 31 gennaio) la prova concernente l'osservanza delle condizioni giusta la cifra 4.2.

4 Se desidera un prolungamento del riconoscimento, la ditta specializzata deve inoltrare all'AICAA una domanda di rinnovo il più tardi 6 mesi prima della scadenza della validità. Per il prolungamento fanno stato le prescrizioni valide al momento della presentazione della domanda. Il prolungamento viene concesso solo su presentazione di documenti aggiornati e completi.

5 Un riconoscimento non è trasferibile. In caso di fusione, liquidazione o acquisizione della ditta riconosciuta, la domanda della ditta che subentra viene valutata ex novo dall'AICAA.

5 Pubblicazione di riconoscimenti

Tutti i prodotti antincendio e le ditte specializzate riconosciute sono pubblicati correntemente nel Registro svizzero dei prodotti di protezione antincendio dell'AICAA.

6 Revoca di riconoscimenti

1 Su richiesta delle autorità di protezione antincendio, i riconoscimenti possono essere revocati dall'AICAA in qualsiasi momento, qualora vengono a mancare i presupposti per il rilascio, la conformità alle prescrizioni antincendio non è più data o a edifici o impianti eseguiti si constatano dei difetti importanti.

2 A seguito di una revoca non possono essere rivendicati dei diritti nei confronti dell'AICAA o dell'autorità di protezione antincendio.

7 Riservatezza

Tutta la documentazione specifica della ditta e le informazioni vengono trattate confidenzialmente da parte dell'AICAA, delle autorità di protezione antincendio e delle commissioni incaricate.

8 Pubblicità

1 Nella pubblicità è ammessa la menzione dei riconoscimenti di prodotti antincendio e di ditte specializzate. Nel testo deve essere menzionato l'attestato di riconoscimento dell'AICAA con il rispettivo numero di identificazione.

2 Non possono essere fornite indicazioni che inducono in errore.

9 Tasse

1 L'AICAA riscuote delle tasse per il riconoscimento di prodotti antincendio e ditte specializzate, per la pubblicazione nel Registro svizzero dei prodotti di protezione antincendio e per il rilascio dei marchi di riconoscimento.

2 Le tasse si conformano al regolamento sulle tasse dell'AICAA.

10 Rimedi legali

Le decisioni della Commissione tecnica competente dell'AICAA comprendono i rispettivi rimedi legali. La procedura di ricorso si conforma al regolamento vigente dell'AICAA in materia di ricorsi e reclami.

11 Entrata in vigore

Il presente regolamento antincendio entra in vigore il 1. ottobre 2010.

Approvato dal Consiglio direttivo dell'AICAA il 22 settembre 2010.

Appendice

Cifra 2.2 Immissione in commercio

Si veda a proposito la legge federale dell'8 ottobre 1999 concernente i prodotti da costruzione (Legge sui prodotti da costruzione, LProdC, SR 933.0.

Link per LProdC SR 933.0: <http://www.admin.ch/ch/d/sr/9/933.0.de.pdf>

Cifra 3.1 Presupposti

Link per „Harmonisierte EN-Normen“:

<http://www.bbl.admin.ch/baupk/02165/02166/index.html?lang=de>

Link per „Akkreditierte und notifizierte Konformitätsbewertungsstellen“:

<http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando>

Link per l'elenco „Anerkannte Prüfbestimmungen für die VKF-Anerkennung von Brandschutzprodukten“:

<http://www.praever.ch>

Cifra 4.1 Generalità

Link alla Regolamento „Ditte specializzate per impianti di rivelazione d'incendio – Requisiti dettagliati per il riconoscimento AICAA“: <http://www.praever.ch/it>

Link alla Regolamento „Ditte specializzate per impianti di rivelazione Sprinkler – Requisiti dettagliati per il riconoscimento AICAA“: <http://www.praever.ch/it>

Cifra 4.2.2 Specialisti

Il numero necessario di specialisti per ogni sede è stabilito nella regolamento „Ditte specializzate per impianti di rivelazione d'incendio – Requisiti dettagliati per il riconoscimento AICAA“ e „Ditte specializzate per impianti di rivelazione Sprinkler – Requisiti dettagliati per il riconoscimento AICAA“

Link alla Regolamento „Ditte specializzate per impianti di rivelazione d'incendio – Requisiti dettagliati per il riconoscimento AICAA“: <http://www.praever.ch/it>

Link alla Regolamento „Ditte specializzate per impianti di rivelazione Sprinkler – Requisiti dettagliati per il riconoscimento AICAA“: <http://www.praever.ch/it>

I presupposti e la procedura per la certificazione di specialisti sono disciplinati nel regolamento „Zertifizierungsverfahren für Fachpersonen im Brandschutz“.

Link per il regolamento „Zertifizierungsverfahren für Fachpersonen im Brandschutz“: <http://www.praever.ch/it>

Cifra 4.2.3 Impianti di riferimento

Il numero, i requisiti e la dimensione di impianti di riferimento sono stabiliti nella regolamento „Ditte specializzate per impianti di rivelazione d'incendio – Requisiti dettagliati per il riconoscimento AICAA“ e „Ditte specializzate per impianti di rivelazione Sprinkler – Requisiti dettagliati per il riconoscimento AICAA“.

Link alla Regolamento „Ditte specializzate per impianti di rivelazione d'incendio – Requisiti dettagliati per il riconoscimento AICAA“: <http://www.praever.ch/it>

Link alla Regolamento „Ditte specializzate per impianti di rivelazione Sprinkler – Requisiti dettagliati per il riconoscimento AICAA“: <http://www.praever.ch/it>

Cifra 4.3 Procedura

I certificati necessari per indire la procedura sono indicati nella regolamento “Ditte specializzate per impianti di rivelazione d’incendio – Requisiti dettagliati per il riconoscimento AICAA” e „Ditte specializzate per impianti di rivelazione Sprinkler – Requisiti dettagliati per il riconoscimento AICAA”.

Link alla Regolamento „Ditte specializzate per impianti di rivelazione d’incendio – Requisiti dettagliati per il riconoscimento AICAA“: <http://www.praever.ch/it>

Link alla Regolamento „Ditte specializzate per impianti di rivelazione Sprinkler – Requisiti dettagliati per il riconoscimento AICAA“: <http://www.praever.ch/it>